

PON Iniziativa Occupazione Giovani

Codice CCI2014IT05M90P001

ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

Piano di Attuazione Regionale Nuova Garanzia Giovani Abruzzo

Avviso pubblico per la costituzione del Catalogo dei Soggetti Attuatori

aprile 2019

Indice

Disposizioni di riferimento	3
Art. 1 Finalità	6
Art. 2 Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature	6
Art. 3 Le caratteristiche tecniche dell'intervento e i diritti e gli obblighi che si generano con l'inserimento nel Catalogo	7
Art. 4 Parametri di costo e condizioni per il sostegno.....	8
Art. 5 Modalità e termini per la presentazione delle candidature.....	8
Art. 6 Ricevibilità, ammissibilità delle candidature e costituzione del Catalogo.....	9
Art. 7 Monitoraggio e controllo.....	9
Art. 8 Protezione dei dati personali.....	9
Art. 9 Informazione e pubblicità.....	10
Art. 10 Informazioni generali.....	10
Art. 11 Allegati	10

Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università adotta il presente Avviso coerentemente con le seguenti disposizioni:

- Comunicazione n. 144 del 12 marzo 2013 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni recante “Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile”;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa alla Istituzione di una Garanzia per i Giovani;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato con Regolamento (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- EGESIF_14-0017/2015 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- EGESIF_14-0012_02/2015 Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della “Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvato dalla Commissione europea l'11 luglio 2014 con Decisione C(2014)4969, modificato e approvato dalla Commissione europea il 18 dicembre 2017 con nuova Decisione di esecuzione C(2017) 89;

- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale, all'articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e ss.mm. e ii. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale, all'articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- DPR n. 445 del 8 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante “Codice dell'amministrazione digitale” e smi;
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2, recante “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, ed in particolare l'Art. 15 concernente adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17.01.2018, con il quale sono state ripartite le risorse per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Decreto Direttoriale ANPAL n. 24 del 23.01.2019, con il quale è modificata la ripartizione delle risorse per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Sistema di Gestione e Controllo PON IOG approvato con nota Prot.n. 31/0007561 del 5/11/2015 (nota di designazione AdG) e ss. mm. e ii.;
- DGR n. 1100 del 29 dicembre 2015 che modifica le DGR n. 1057/2010 e 155/2012 e approva il TU della Disciplina di Accreditamento delle Agenzie per il Lavoro;
- DGR n. 7 del 17 gennaio 2018 che approva la Disciplina dell'accREDITamento per i Soggetti che erogano le attività di formazione e di orientamento della Regione Abruzzo;
- DGR n. 112 del 22 febbraio 2018 recante recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in ordine alla regolamentazione di tirocini extracurricolari ed approvazione “Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1, commi 34-36, L. 28 giugno 2012, n. 92”;
- DGR n. 465 del 20 giugno 2018 recante disposizioni transitorie per la disciplina dell'accREDITamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo di cui alla DGR n. 7 del 17 gennaio 2018;
- Convenzione Regione Abruzzo e ANPAL del 12 giugno 2018 per l'attuazione del Programma italiano sulla Garanzia per i giovani che individua la Regione Abruzzo come Organismo Intermedio e assegna le risorse per il Piano regionale che attua la Nuova Garanzia Giovani;
- DGR n. 993 del 20 dicembre 2018 che approva il PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, approvato dalla Autorità di Gestione con nota prot. Divisione 3_3927 del 29 marzo 2019;
- Determinazione direttoriale n. 3/DPG del 4 febbraio 2019 che modifica l'importo del Piano finanziario della Nuova Garanzia Giovani Abruzzo in esecuzione delle disposizioni di cui al Decreto direttoriale ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019, che ha ridotto l'importo assegnato alla Regione Abruzzo da 27.842.855,00 EUR a 26.449.370,00 EUR;

- Sistema di Gestione e Controllo Garanzia Giovani Abruzzo trasmesso con nota prot. RA/0321076/DPG008 del 19 novembre 2018.

Art. 1 Finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione del **Catalogo dei Soggetti Attuatori** autorizzati ad erogare le Misure previste nel PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, a valere sul PON IOG. I Soggetti che saranno inseriti nel Catalogo in esito alle procedure di selezione previste dal presente dispositivo, congiuntamente ai Centri per l'Impiego, concorrono alla attuazione del Piano regionale.
2. In particolare, le Misure di politica attiva previste dal PAR approvato con DGR n. 993 del 20 dicembre 2018 e smi per le quali è possibile candidarsi sono le seguenti:
 - Misura 1-C Orientamento specialistico di II livello
 - Misura 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo
 - Misura 2-B Reinserimento giovani 15-18enni in percorsi formativi
 - Misura 2-C Assunzione e formazione
 - Misura 3 Accompagnamento al lavoro
 - Misura 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità
 - Misura 8 Mobilità professionale interregionale e transnazionale
3. La Misura 1B è di esclusiva competenza dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo. Le Misure 6 e 7 sono affidate a gestione nazionale.

Art. 2 Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature

1. Ai fini dell'inserimento nel Catalogo di cui al co. 1 del precedente art. 1, in relazione alla tipologia di attività da porre in essere, possono candidarsi i soggetti che, alla data della presentazione dell'istanza, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) Accreditamento per l'erogazione di servizi per il lavoro, ai sensi della DGR Regione Abruzzo n. 1100 del 29 dicembre 2015;
 - b) Accreditamento per l'erogazione di servizi formativi e di orientamento, ai sensi della DGR Regione Abruzzo n. 7 del 17 gennaio 2018 e ss.mm. e ii.;
2. I potenziali Soggetti Attuatori che intendono candidarsi devono essere in possesso del codice SPID per l'autenticazione sui servizi informativi al fine di poter operare per l'attuazione del Programma.
3. Poiché l'Avviso prevede una procedura a sportello, possono candidarsi esclusivamente i soggetti che siano stati già accreditati. I soggetti accreditandi devono attendere la conclusione della procedura di accreditamento prima di presentare la propria candidatura.
4. I soggetti in possesso dei requisiti di accesso possono candidarsi per una o più Misure secondo il seguente schema:
 - a) i Soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro, ai sensi della DGR Regione Abruzzo n. 1100 del 29 dicembre 2015 possono candidarsi per le seguenti Misure:
 - Misura 1-C Orientamento specialistico di II livello;
 - Misura 3 Accompagnamento al lavoro;
 - Misura 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità;
 - Misura 8 Mobilità professionale interregionale e transnazionale;
 - b) i Soggetti accreditati per l'erogazione di servizi formativi e di orientamento, ai sensi della DGR Regione Abruzzo n. 7 del 17 gennaio 2018 e ss.mm. e ii.:
 - Misura 1-C Orientamento specialistico di II livello;
 - Misura 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo;
 - Misura 2-B Reinserimento giovani 15-18enni in percorsi formativi;
 - Misura 2-C Assunzione e formazione;

- Misura 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità.

I Soggetti che si candidano per la misura 2-B devono essere accreditati per la macrotipologia “Obbligo formativo/obbligo di istruzione”.

Art. 3 Le caratteristiche tecniche dell'intervento e i diritti e gli obblighi che si generano con l'inserimento nel Catalogo

1. I Soggetti ammessi a seguito della procedura di valutazione sono inseriti nel Catalogo dei Soggetti Attuatori esclusivamente nella sezione relativa alla/e Misura/e di politica attiva per la/e quale/i si sono candidati e per la quale risultino in possesso dei requisiti. Ne deriva che ciascun Soggetto Attuatore può erogare solo le politiche attive per le quali la propria candidatura sia stata accettata.
2. A seguito dell'inserimento nel Catalogo il Soggetto Attuatore deve essere abilitato dalla Regione Abruzzo ad operare sul sistema informativo Borsa lavoro Abruzzo al fine di ottemperare agli obblighi di registrazione delle Misure di Politica attiva erogate ai singoli destinatari e aggiornare i dati presenti sul sistema. I Soggetti Attuatori già in possesso del codice per la registrazione possono continuare ad utilizzare lo stesso.
3. Il Soggetto Attuatore deve essere scelto dal NEET. Questi, una volta sottoscritto il Patto di Attivazione, consulta il catalogo e sceglie liberamente il Soggetto Attuatore che lo accompagna. Il Soggetto scelto (CPI o Soggetto Attuatore privato) è tenuto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.
4. Ciascun Soggetto Attuatore è tenuto a dare ad ogni destinatario, o potenziale tale, tutte le informazioni richieste sul Programma, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia già registrato o che lo abbia scelto come Soggetto Attuatore.
5. Una volta inseriti nel Catalogo, i Soggetti Attuatori sono tenuti alla attivazione, presso ciascuna sede autorizzata, di uno **Youth Corner** inteso come un'unità operativa riconoscibile che eroghi a tutti gli utenti potenzialmente interessati i servizi di accoglienza, informazione ed accesso al programma. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, come peraltro previsto dalla “Misura 1A Accoglienza e informazioni sul programma” del PAR Abruzzo, non è riconosciuta alcuna remunerazione.
6. I Soggetti Attuatori non possono rifiutare al giovane l'erogazione di una politica per la quale siano inseriti in catalogo.
7. L'inserimento nel Catalogo non dà diritto ad alcuna remunerazione. La remunerazione è riconosciuta esclusivamente in relazione (i) alla erogazione, con le modalità e nel rispetto delle procedure previste per l'attuazione del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani nonché delle disposizioni di riferimento già elencate, di una delle politiche previste per le quali il Soggetto sia autorizzato, (ii) all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dagli Indirizzi Operativi per l'Attuazione della Nuova Garanzia Giovani, (iii) alla conseguente presentazione di una domanda di rimborso completa della documentazione richiesta.
8. La remunerazione per i servizi erogati dai Soggetti Attuatori a valere sul PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani è effettuata esclusivamente attraverso l'utilizzo di opzioni semplificate di costo. Il PAR Abruzzo, gli Indirizzi Operativi e i vari dispositivi stabiliscono le condizioni specifiche per il sostegno e le modalità di calcolo della sovvenzione.
9. I Soggetti Attuatori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 125, par. 4, lett. b), mantengono, nell'attuazione delle operazioni, un sistema di contabilità separata ovvero una codifica contabile adeguata.
10. Sono, inoltre, tenuti ad ottemperare alle previsioni di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm e ii. assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari.
11. Al fine di garantire una corretta attuazione delle procedure e degli interventi previsti, i Soggetti Attuatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di FSE e di tutte le norme di ammissibilità della spesa, comunitarie e nazionali, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al Sistema di gestione e controllo del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, incluso gli Indirizzi Operativi.
12. I Soggetti Attuatori devono agire nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e, in particolare, nel rispetto dei principi stabiliti agli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) 1303/2013 e

ss.mm. e ii. relativi alla Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione e allo Sviluppo sostenibile.

13. I Soggetti Attuatori sono tenuti al rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali dei destinatari, cui avranno accesso, nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679. A tal fine, essi sono considerati Titolari autonomi del trattamento, direttamente responsabili della corretta applicazione della regolamentazione in materia di privacy per le specifiche attività e per i dati loro conferiti dai destinatari. In qualità di titolari, dovranno fornire agli interessati l'informatica a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 prima di chiedere il conferimento dei dati.

14. I Soggetti Attuatori sono tenuti a conservare la documentazione amministrativa e contabile riferita alle operazioni con le modalità e per il periodo previsto dalla normativa vigente, nonché tenuto conto delle specifiche procedure relative al PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, e metterla a disposizione della Regione Abruzzo e degli organi competenti ad esercitare l'attività di controllo.

15. Con riferimento al periodo di ammissibilità le attività non possono, in ogni caso, essere avviate dai Soggetti Attuatori prima dell'inserimento nel Catalogo. Inoltre, le stesse, laddove previsto, possono essere avviate esclusivamente a seguito dell'apertura del periodo di erogazione delle politiche, a seguito di specifica autorizzazione, se richiesta, ovvero a seguito della pubblicazione dei Cataloghi di attività.

16. Le attività devono concludersi entro il 30/06/2021 salvo diverse disposizioni dell'Organismo Intermedio responsabile.

17. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente dispositivo comporta la cancellazione del Soggetto Attuatore dal Catalogo e l'impossibilità di presentare una nuova candidatura per 12 mesi a decorrere dalla data di cancellazione. Pertanto, solo trascorsi 12 mesi il Soggetto Attuatore potrà presentare una nuova candidatura qualora lo sportello risultasse ancora aperto.

Art. 4 Parametri di costo e condizioni per il sostegno

1. I parametri di costo applicati per la remunerazione dei servizi connessi all'attuazione di ciascuna Misura di politica attiva sono quelli stabiliti dal PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 993 del 20/12/2018 e s.m.i, cui si rimanda, coerentemente con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) delegato 2016/90.

2. Per tutti i rimborsi sono applicate opzioni di costo semplificate (Tabelle standard di costi unitari e Unità di misura).

3. Per la presentazione delle domande di rimborso si rimanda alla disciplina vigente di cui al Sistema di gestione e controllo del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani e agli Indirizzi Operativi.

4. Il diritto alla presentazione della domanda di rimborso di cui al comma 3 si perfeziona al conseguimento del risultato ovvero alla conclusione delle attività connessi all'attuazione delle singole Misure di politica attiva, fatto salvo il rispetto di tutte le procedure e le condizioni previste.

5. Le specifiche condizioni per il sostegno sono indicate nel dettaglio negli Indirizzi Operativi per ciascuna Misura.

Art. 5 Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. Le candidature possono essere inviate a partire dalla data del **2 maggio 2019 ore 12:00** e fino al **31 dicembre 2019 ore 12:00**, salvo diverse disposizioni da parte della Regione Abruzzo per esigenze connesse alla attuazione del Programma.

2. La candidatura deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo [app.regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/](http://app.regione.abruzzo.it/avvisi_pubblici/) *segundo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.*

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. La documentazione contenente il Dossier di candidatura deve essere debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale.

5. Il **Dossier di candidatura** è costituito dai seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto candidato (**Allegato 1**);
- b) Atto di impegno (**Allegato 2**).

6. Ai fini della candidatura deve essere obbligatoriamente utilizzata la modulistica allegata al presente Avviso, completa dei loghi.

7. L'Avviso e la modulistica per la candidatura sono disponibili sul portale istituzionale del Dipartimento DPG <https://selfi.regione.abruzzo.it/>.

8. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso pubblico.

Art. 6 Ricevibilità, ammissibilità delle candidature e costituzione del Catalogo

1. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ricevibilità delle candidature e alla verifica dei criteri di ammissibilità di quelle regolarmente pervenute è costituito apposito Nucleo di valutazione. Il mancato rispetto delle condizioni di ricevibilità e l'assenza dei requisiti di ammissibilità comporta la conclusione del procedimento con reiezione della domanda.

2. Non sono considerate ricevibili le candidature:

1. trasmesse con modalità difformi da quanto stabilito all'art. 5, co. 2;

La verifica dei termini temporali è assolta dalla piattaforma.

Non sono considerate ammissibili le candidature:

1. presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 2;
2. contenente documenti privi di firma digitale, come previsto all'art. 5, co. 4.
3. prive di uno o più dei documenti obbligatori secondo le disposizioni di cui all'art. 5, co. 5;
4. redatte su modelli diversi da quelli allegati al presente Avviso, come richiesto all'art. 5, co. 6.

3. In esito alle verifiche di cui al presente articolo, tutti i candidati ammessi sono inseriti nel Catalogo dei Soggetti Attuatori della Nuova Garanzia Giovani. La pubblicazione/l'aggiornamento del Catalogo sono effettuati entro il mese successivo a quello in cui perviene la candidatura. Le candidature escluse sono inserite in apposito elenco con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione. Le candidature ritenute non ricevibili o non ammissibili, risolte le motivazioni dell'esclusione, possono essere ripresentate entro i termini.

4. Il Catalogo dei Soggetti Attuatori della Nuova Garanzia Giovani e l'elenco delle candidature escluse sono pubblicati, con valore di comunicazione agli interessati, sul portale istituzionale del Dipartimento DPG <https://selfi.regione.abruzzo.it/>.

Art. 7 Monitoraggio e controllo

1. I beneficiari sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

2. Il controllo delle attività oggetto del presente Avviso, che prevede verifiche on desk e verifiche ispettive in loco, in itinere ed ex post, è posto in essere dalla Regione Abruzzo attraverso il competente servizio di Controllo di I livello.

Art. 8 Protezione dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto ed è inserita in Allegato 2.

2. Ai fini della trasparenza, si informa che l'eventuale cofinanziamento di operazioni a valere sul PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani comporta, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, l'accettazione della

pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'UE, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e alle operazioni finanziate.

Art. 9 Informazione e pubblicità

- 1.** In materia di informazione e pubblicità i Soggetti Attuatori devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii., nonché alle procedure prescritte nell'ambito del Programma.
- 2.** I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza accertandosi che su tutta la documentazione inerente il progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività. A norma dell'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati della natura di tale finanziamento.
- 3.** La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari da parte della Regione Abruzzo avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 e all'allegato XII, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 10 Informazioni generali

- 1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di riferimento già elencate.
- 2.** Responsabile del procedimento è l'Avv. Alba La Barba, Responsabile dell'Ufficio Attuazione Garanzia Giovani del Servizio DPG008.
- 3.** Eventuali richieste di chiarimento possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, esclusivamente attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>

Art. 11 Allegati

- 1.** Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:
 - a) Domanda di partecipazione (**Allegato 1**);
 - b) Atto di Impegno (**Allegato 2**).